

11 SETTEMBRE 2025

AREA GESTIONE PATRIMONO

OGGETTO: SETTORE ABITATIVO: APPROVAZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA DEL PLESSO DI SANBAPOLIS, DELLA RESIDENZA DI SAN BARTOLAMEO E DELLA RESIDENZA MAYER, AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E DEL DM DEL 2 SETTEMBRE 2021

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante: “Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’Istruzione superiore” ed istitutiva dell’Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce all’Opera Universitaria competenza per l’erogazione dei servizi di assistenza agli studenti ivi compreso il servizio abitativo.

Per l’esercizio della suddetta finalità istituzionale, l’Opera Universitaria di Trento deve garantire la stesura della documentazione prevista dalla normativa in materia antincendio.

Visto in particolare il Dlgs. 81/2008 e ss.mm. il quale prevede:

- all’art. 15, comma 1, lett. u), che tra le misure generali di tutela sui luoghi di lavoro vi siano “*le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato*”,
- all’art. 18, comma 1, lett. b), che il datore di lavoro ha l’obbligo di “*designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza*”,
- all’art. 18, comma 1, lett. h), che il datore di lavoro deve “*adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa*”,
- all’art. 18, comma 1 lett. t), che il datore di lavoro deve “*adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti*”,
- all’art. 36, comma 1, lett. b), che ciascun lavoratore riceve una adeguata informazione: “*sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro*”;
- all’art. 43, gli adempimenti in capo al datore di lavoro ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’art. 18, comma 1, lett. b) e t);

visto altresì il D.M. 2 settembre 2021 il quale stabilisce:

- all’art. 2, che *“il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività”* e *“predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza”* nonché *“i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze”*;
- al c. 3 del p.to 2.1 dell’Allegato II, che *“il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni modifica che possa alterare le misure di prevenzione e protezione; l’aggiornamento deve prevedere l’informazione dei lavoratori ed il coinvolgimento degli addetti alla gestione dell’emergenza”*;
- al c. 3 del p.to 3 dell’Allegato II, che *“nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali, indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie”*;

dato atto della necessità dell’elaborazione dei Piani di evacuazione e di emergenza, sia per il plesso di Sanbapolis a Trento, sia per le residenze degli Studentati di San Bartolameo e Mayer a Trento e la messa in atto di tutte le relative misure necessarie e complementari;

con determinazione del direttore n. 178 del 13 settembre 2023 è stato autorizzato l’affidamento del servizio di assistenza in materia di prevenzione e sicurezza antincendio comprensivo di redazione/aggiornamento dei tre Piani di evacuazione ed emergenza, al fine di rivalutare alcune procedure in essere conseguentemente agli aggiornamenti della normativa.

Il contratto di durata triennale, stipulato con l’impresa QSA S.r.l, tramite la piattaforma Mercurio, contempla inoltre l’organizzazione ed erogazione dei corsi di formazione per gli addetti alla prevenzione antincendio i quali includono l’illustrazione dei Piani di Emergenza e le prove di evacuazione da effettuarsi presso il plesso di Sanbapolis, le residenze dello Studentato San Bartolameo e Mayer, la consulenza per la verifica della corretta formazione, nonché il supporto tecnico specialistico al bisogno.

Preso atto che in data 30/10/2024, prot. Opera 16659, è pervenuta la documentazione finale relativa ai nuovi Piani di Emergenza di Sanbapolis, Residenza di San Bartolameo e Residenza Mayer;

considerato che prima dell’approvazione e della messa in essere dei nuovi Piani di Emergenza, Opera Universitaria ha ritenuto necessario provvedere sia alla verifica a fine anno 2024 della formazione degli addetti/coordinatori e degli addetti di supporto antincendio, sia alla formazione dei nuovi addetti di supporto antincendio, nonché al corso di illustrazione dei nuovi Piani di Emergenza, realizzando ad inizio anno 2025 una sessione doppia, al fine di provare a garantire la totalità delle presenze rispettando la turnistica del personale in quanto purtroppo, causa di problemi vari intercorsi, non tutti gli addetti/coordinatori hanno potuto completare la formazione/addestramento nei tempi stabiliti;

dato atto che si è provveduto al ciclo di formazione/addestramento;

considerato che in conseguenza della deliberazione della Giunta Provinciale n. 1850 del 15 novembre 2024, che ha nominato il prof. Fulvio Cortese quale nuovo presidente del Consiglio di amministrazione dell’Opera Universitaria, si è reso necessario richiedere all’impresa QSA di aggiornare il nominativo del Legale Rappresentante anche nella documentazione relativa ai piani di emergenza;

vista la documentazione pervenuta dall'impresa QSA, con nota prot. 9880 di data 06/08/2025, con l'aggiornamento dei Piani di Emergenza richiesto;

con il presente provvedimento si intende pertanto approvare formalmente l'aggiornamento dei Piani di Emergenza del plesso di Sanbapolis, della Residenza di San Bartolameo e della Residenza Mayer, di cui al prot. Opera n. 9880 di data 06/08/2025, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento ancorché non allegati, i quali entreranno in vigore a partire dal 1° ottobre 2025.

Si specifica che il presente provvedimento non comportando oneri a carico dell'Ente, non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41 co. 1 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 relativo a "Codice unico di progetto degli investimenti pubblici".

Si dà atto che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Si dà atto che infine che il responsabile del procedimento in oggetto è individuato, ai sensi dell'art. 5 co. 1 della L. 241/1990, nella figura del Direttore di Opera Universitaria, dott. Gianni Voltolini.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore" e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- vista la legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e s.m. ed il relativo regolamento di attuazione;
- visto il D.M. 12 aprile 1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi";
- visto il D.M. 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi";
- visto il D.M. 19 agosto 1996 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo";
- visto il D.M. 3 novembre 2004 "Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio";
- visto il D.M. 22 febbraio 2006 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici";
- visto il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229";

- visto il D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- visto il D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- visto il D.M. 13 luglio 2011 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi”;
- visto il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
- visto il D.M. 7 agosto 2012 “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della repubblica 1 agosto 2011, n. 151”;
- visto il D.M. 20 dicembre 2012 “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”;
- visto il D.M. 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”;
- visto il D.M. 12 aprile 2019 “Modifiche al decreto 3 agosto 2015 recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi”
- visto il D.M. 18 ottobre 2019 Modifiche all’allegato I al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi”;
- visto il D.M. 14 febbraio 2020 “Aggiornamento della sezione V dell’allegato 1 al decreto 3 agosto 2015”;
- visto il D.M. 2 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”;
- vista la circolare 5 maggio 1998, n. 9 del Ministero dell’Interno “D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 - Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi - Chiarimenti applicativi”;
- vista la nota prot. 1324 del 7 febbraio 2012 del Ministero dell’Interno “Guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici – edizione anno 2012”;
- vista la circolare 4 maggio 2012, n. 6334 del Ministero dell’Interno “Chiarimenti alla guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici “;
- vista la circolare 4 aprile 2012, prot. 4963 del Ministero dell’Interno “Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di porte scorrevoli orizzontalmente munite di dispositivi di apertura automatici ridondanti”;
- viste le UNI ISO 23601:2014 “Identificazione di sicurezza - Planimetrie per l'emergenza”
- viste le determinazioni n. 280 di data 30/12/2021 e n. 36 di data 09/02/2023;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di approvare, per le ragioni espresse in premessa, l’aggiornamento dei Piani di Emergenza del plesso di Sanbapolis, della Residenza di San Bartolameo e della Residenza Mayer redatti

ai sensi degli obblighi previsti dal combinato disposto dal D.lgs. 81/2008 e dal DM del 2 settembre 2021, di cui al prot. Opera n. 9880 di data 06/08/2025, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento ancorché non allegati;

2. di dare atto che i piani di emergenza di cui al punto 1. entreranno in vigore a partire dal 1° ottobre 2025;
3. di trasmettere la presente determinazione e i piani di emergenza di cui al prot. Opera n. 9880 di data 06/08/2025, ai coordinatori, agli addetti, agli addetti disabili e agli altri soggetti eventualmente interessati all'attuazione delle misure relative alla gestione dell'emergenza.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

n. all.: 0

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA

(CL)